



COMUNE DI ACRI
(PROVINCIA DI COSENZA)

**REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con Delibera del Consiglio comunale n.23 dell'1 luglio 2019

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Finalità

1. -Il Consiglio Comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo quanto stabilito nel presente Regolamento nel rispetto dei principi e delle norme previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, modificata dalle leggi 25 marzo 1993, n. 81 e 15 ottobre 1993, n. 415, in ultimo dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e dallo Statuto Comunale e del Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale e reddituale dei componenti degli organi di indirizzo politico titolari di cariche elettive e di governo, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 24.1.2014.
2. Se nel corso delle adunanze consiliari si presentassero casi che non risultano disciplinati dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Consiglio.

Art. 2 - Diffusione

1. Una copia del Regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri.
2. Copia del presente Regolamento è inviata dal Presidente del Consiglio ai consiglieri comunali in carica.
3. Copia del presente Regolamento è inviata dal Sindaco ai consiglieri comunali neo-eletti contestualmente all'avviso di convocazione della prima seduta del Consiglio comunale.
4. Il Presidente del Consiglio dispone l'invio di copia del Regolamento agli organismi di partecipazione popolare e di decentramento, al Collegio dei Revisori dei conti, al Difensore civico, agli enti, aziende, istituzioni, società e consorzi dipendenti od ai quali il Comune partecipa ed ai rappresentanti negli stessi eletti dal Consiglio.
5. Il Segretario comunale dispone l'invio di copia del Regolamento ai responsabili degli uffici e dei servizi comunali e la pubblicazione on line sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 3 - La sede delle adunanze

1. Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. Il Presidente del Consiglio, d'intesa con la Conferenza dei Capi Gruppo ed il Sindaco, può stabilire che la seduta del Consiglio Comunale si

- tenga in un luogo diverso dalla sede comunale.
3. La sede ove si tiene il Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

CAPO II

IL PRESIDENTE

Art. 4.- Presidenza delle adunanze

1. Il Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, dopo aver proceduto alla verifica delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei propri componenti, elegge nel suo seno, con votazione separata, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voto, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio.
2. Una delle due cariche è riservata alla minoranza.

Art. 5 - Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale e ne è l'oratore ufficiale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentiti la Conferenza dei Capi Gruppo ed il Sindaco.
6. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con il Sindaco, la Giunta, il collegio dei Revisori dei conti, le Istituzioni e le Aziende speciali e gli altri organismi ai quali il comune partecipa.

Art. 6 - Compiti del Vice Presidente

1. Il Vice Presidente, o in sua assenza il Consigliere anziano, presiede la seduta in caso di assenza o impedimento del Presidente.
2. Su specifica delega del Presidente, o in caso di suo impedimento prolungato nel tempo, il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni istituzionali.

Art. 7 - Cessazione dalla carica del Presidente e/o del Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente cessano dalla carica in caso di approvazione, con votazione espressa per appello nominale, di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. La mozione, indirizzata al Presidente del Consiglio e presentata al Segretario generale, deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.
3. La mozione, che può riguardare singolarmente il Presidente o il Vice Presidente, o entrambi, deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione, facendo fede, come data di presentazione, il giorno di acquisizione della stessa al protocollo generale del Comune.
4. Le funzioni di Presidente del Consiglio, nel momento della seduta in cui viene discussa e votata la mozione di sfiducia, non possono essere esercitate dal destinatario della mozione stessa.

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 8 - Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare; le stesse prerogative sono riconosciute al consigliere che, nel corso del mandato, rimanga da solo in un gruppo precedentemente costituito.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto alla Presidenza il nome del capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capo gruppo il consigliere del gruppo "anziano" secondo la legge.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.
5. Il consigliere che si distacca dal gruppo cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare, fatta salva la possibilità di costituire un nuovo gruppo

consiliare formato da almeno 2 consiglieri.

6. Ai Capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata, da parte del Segretario comunale, la comunicazione di cui all'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 9 - Conferenza dei Capi gruppo

1. La Conferenza dei Capi gruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. La Conferenza dei Capi gruppo è composta dai capi gruppo consiliari, così come determinati nell'articolo precedente, dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio che la presiede. Alla riunione partecipa il segretario comunale o il suo sostituto che redige il verbale della riunione sotto forma di resoconto sommario ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Presidente. Per le adunanze si osservano le norme di cui al successivo art. 12.
3. Essa costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente e commissione per il regolamento, competendo alla stessa, di studiare e proporre al Consiglio le modifiche, integrazioni e revisioni che risultino opportune per adeguare il presente regolamento alle esigenze di funzionamento del Consiglio stesso od a nuove disposizioni di legge.
4. La Conferenza dei Capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente Regolamento, e dal Consiglio comunale, con appositi incarichi. Le proposte ed i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente, il quale indica il relatore dei singoli provvedimenti.
5. I Capi gruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
6. La riunione della conferenza dei capi gruppo è valida quando è presente la metà dei componenti.
7. La Conferenza dei Capi gruppo è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta dal Sindaco o da almeno un terzo dei capi gruppo.

Art. 10 - Funzionamento dei gruppi

1. Secondo le indicazioni della Conferenza dei capi gruppo, il Sindaco assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni dei Consiglieri Comunali che degli stessi fanno parte, compresa la disponibilità di idonei locali.

CAPO IV

LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 11 - Costituzione e composizione

2. Nella seduta successiva alla discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo, il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti stabilendone, per tutta la sua durata in carica, il numero e le competenze.
3. Nella stessa seduta vengono fissati il numero dei componenti in ogni Commissione e, con votazione palese, si procede alla nomina dei consiglieri assegnati con criteri di proporzionalità ed in modo da garantire la rappresentanza di ciascun gruppo in ogni commissione. Ogni componente esprime in seno alla Commissione un voto cumulativo pari al numero dei consiglieri appartenenti, in Consiglio, al suo gruppo. Il voto così espresso equivale, numericamente, a tanti voti quanti sono i consiglieri appartenenti al gruppo rappresentato. Tale criterio sarà applicato anche ai fini della validità della seduta.
4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il Consiglio Comunale procede alla sostituzione eleggendo il Consigliere indicato dal gruppo di appartenenza del dimissionario.
5. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capo gruppo che provvede ad avvisare il Presidente della Commissione.
6. Le Commissioni, nelle loro riunioni, si avvalgono dell'opera e della partecipazione consultiva di funzionari comunali, tecnici ed esperti.
7. I Consiglieri comunali possono partecipare alle sedute di commissioni diverse da quelle a cui appartengono, senza voto deliberativo. A tal fine copia dell'avviso di convocazione viene affisso in un apposito albo.
8. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di intervento nella discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni. A tal fine, copia dell'avviso di convocazione della commissione è notificato al Sindaco.

Art. 12 - Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Le commissioni vengono convocate per la prima volta, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la delibera della loro costituzione, dal Presidente del Consiglio; fino all'elezione del Presidente della commissione che avviene con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente del Consiglio presiede il Consigliere più anziano tra i componenti;
2. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le

funzioni vicarie.

3. Il Presidente del Consiglio rende noto le nomine predette al Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei conti, al Difensore civico ed agli organismi di partecipazione popolare.
4. Le Commissioni permanenti sono convocate, sentito l'Ufficio di Presidenza, almeno una volta al mese, dal Presidente, per sua iniziativa o per richiesta scritta fatta da uno dei componenti. In quest'ultimo caso la riunione deve essere convocata entro sette giorni da quello in cui perviene la richiesta.
5. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno della seduta è notificato ai membri della commissione almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza, per i quali esso può pervenire entro il giorno prima.
6. L'ordine del giorno è fissato dal Presidente e deve comprendere anche gli affari la cui trattazione sia stata richiesta, per scritto, da un componente la Commissione.
7. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno 24 ore prima della seduta, a disposizione dei membri della Commissione.
8. Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non è presente almeno la metà dei componenti, per come disciplinato dal precedente articolo 11, comma 2 .I lavori hanno inizio, entro quindici minuti dall'ora stabilita nell'avviso di convocazione, con una relazione del Presidente. Decorsi i quindici minuti sopra fissati di tolleranza, la commissione viene dichiarata deserta.
9. Le funzioni di Segretario delle Commissioni sono svolte da funzionari comunali designati dal Segretario Generale.
10. Spetta al Segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione.

Art. 13 - Compiti e funzioni

1. Le Commissioni Consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli affari di competenza del Consiglio.
2. A tali effetti, esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta e specificatamente:
 1. esprimono pareri sulle proposte di deliberazioni del Consiglio Comunale;
 2. richiedono al Presidente del Consiglio l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di comunicazioni e proposte sulle materie di loro competenza;
 3. relazionano al Consiglio circa l'andamento ed i problemi specifici riguardanti enti, aziende, istituzioni ed altre forme associative

comunali;

4. approfondiscono, anche di loro iniziativa, lo studio sui problemi d'interesse generale e specifico della Città nelle materie di loro competenza.

Art. 14 - Verbali delle sedute

1. Copie dei verbali delle sedute delle Commissioni, redatti in forma sommaria dal segretario, sono trasmesse al Presidente del Consiglio e vengono depositate nei fascicoli degli atti deliberativi cui si riferiscono, perché possano essere consultate durante le riunioni del Consiglio Comunale nelle quali tali atti sono in discussione. Tale deposito ha carattere obbligatorio.

Art. 15 - Commissioni speciali d'indagine

1. Su proposta del Presidente del Consiglio, su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri in carica ovvero a seguito di gravi irregolarità rilevate dal Collegio dei Revisori dei conti o dal Difensore civico, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politicoamministrativo, può costituire, nel suo interno, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e dell'art. 51, comma 2, dello Statuto comunale, commissioni speciali d'indagine sull'attività dell'amministrazione, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai componenti della Giunta, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La deliberazione che, con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, costituisce la commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.
3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore, il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti l'oggetto dell'inchiesta o allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Difensore civico, del Segretario comunale, dei responsabili dei servizi e degli uffici e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti o organismi. I Funzionari invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. I componenti della

- commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali della commissione, che nelle audizioni può avvalersi di apparecchi di registrazione, viene effettuata dal Segretario comunale o dal Vice Segretario. In caso di loro incompatibilità, i verbali vengono redatti da un membro della commissione designato dal coordinatore.
 6. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente comma 4.
 7. Il Consiglio Comunale, perso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare entro un termine prestabilito.
 8. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

CAPO V **GLI SCRUTATORI**

Art. 16 - Nomina ed attribuzioni

1. All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori per le votazioni, sia palesi che segrete. La minoranza deve essere sempre rappresentata con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
2. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.
3. La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori.
4. Nel caso di votazione segreta la presenza ed assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità.
5. Il Presidente, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione. Ove vi siano contestazioni o manchi l'accordo fra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio.

6. Le schede della votazione risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono stracciate dal segretario che ne assicura la distruzione. Le schede contestate o annullate sono invece vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.
7. Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori.
8. Nelle votazioni palesi l'assenza o il non intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.
9. Ogni Consigliere può chiedere, motivandola, la verifica della votazione che avviene, su invito del Presidente, mediante ripetizione della stessa.
10. All'eventuale ripetizione della votazione partecipano i consiglieri presenti al momento della votazione che si è chiesto di ripetere.

TITOLO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 17 - Entrata in carica

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità od incompatibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità od incompatibilità previste dalle leggi vigenti, procedendo alla loro immediata surrogazione.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità od incompatibilità di cui al comma precedente.

Art. 18 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio Comunale ed allo stesso rimessa tramite il Presidente del Consiglio.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni sono irrevocabili e diventano efficaci con la presa d'atto da parte del Consiglio e la contestuale surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni e, comunque, nella prima seduta utile.
4. Il Consiglio Comunale procede alla surrogazione in seduta pubblica, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 19 - Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità e/o incandidabilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dagli articoli 55 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, degli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n.235 e del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato ai sensi dell'art. 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, fatte salve le prerogative attribuite all'autorità locale anticorruzione dallo stesso d.lgs.n. 39/2013.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalle suddette leggi, come causa di ineleggibilità e/o incandidabilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle leggi medesime, il Consiglio Comunale la contesta all'interessato ed attiva la procedura di cui all'art. 69 del decreto legislativo n. 267/2000. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare altro provvedimento nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I Consiglieri Comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
4. Il Presidente del Consiglio, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, convoca il Consiglio Comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
5. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 20 - Partecipazione alle sedute del Consiglio e decadenza dei Consiglieri assenti.

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio.
2. Il Consigliere Comunale, in caso di assenza presenta motivate giustificazioni mediante comunicazione scritta o verbale al Presidente del Consiglio, che ne dà notizia al Consiglio.
3. La giustificazione può essere presentata anche nelle sedute successive e può essere fornita anche mediante comunicazione fatta al Consiglio dal capo del Gruppo cui appartiene il Consigliere assente.
4. Delle giustificazioni si prende nota nel verbale.
5. Il Consigliere Comunale che, senza giustificato motivo, non interviene per 4 volte consecutive alle sedute del Consiglio comunale e che non fornisce le proprie giustificazioni alla richiesta scritta del Presidente del

Consiglio nei termini assegnatogli, viene dichiarato decaduto dal Consiglio, che provvede, contestualmente alla surroga.

Art. 21 - Sospensione dalla carica - Sostituzione

1. I Consiglieri Comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando sopravviene, dopo l'elezione, una delle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi 18 mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di 12 mesi dalla sentenza di rigetto.
4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento al presidente del Consiglio.
5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo consiliare.
6. In caso di passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione si ha decadenza di diritto e si procede a norma dell'articolo 69 del D.Lgs. n. 267/2000.
7. Il Consiglio Comunale, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.
8. Il Consigliere Comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del Comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.

CAPO II

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 22 - Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio Comunale.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio che la trasmette al Segretario generale per l'istruttoria di cui agli artt. 49 e 97 del decreto legislativo n. 267/2000. Il Segretario generale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dell'istruttoria amministrativa, viene dal Presidente del Consiglio trasmessa alla Commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capi gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Art. 23 - Attività ispettiva - Interrogazioni e mozioni

1. I Consiglieri nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo di cui al comma 1 dell'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 51 dello Statuto comunale, hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politicoamministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. Le interrogazioni sono presentate al Sindaco e sono sempre formulate per scritto e firmate dai proponenti.
3. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato risponde, ai sensi del comma 3 dell'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 51 dello Statuto comunale, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. La risposta è data, di norma, nella prima adunanza del Consiglio che si tiene entro il termine di cui sopra. Nel caso in cui entro il termine predetto non si tengano

adunanze del Consiglio, la risposta è data per scritto. Se il Consigliere interessato lo richiede, l'interrogazione e la risposta sono comunicate per riassunto al Consiglio, alla prima adunanza, nel corso della trattazione delle interrogazioni.

4. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o intervento.
5. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche nel corso dell'adunanza, subito dopo quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente che ne dà lettura al Consiglio. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari. In caso contrario si riserva di dare risposta scritta all'interrogante nei termini di cui al precedente comma 3.
6. Le mozioni devono essere presentate per scritto al Presidente del Consiglio e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione.
7. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge o dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 24 - La mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare, votando, una deliberazione, siano osservate le leggi, lo Statuto ed il presente Regolamento. Il Presidente decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza.

Art. 25 - Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano almeno un quinto dei Consiglieri e in un termine non superiore a 10 giorni, quando lo richieda il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale la richiesta dei Consiglieri o del Sindaco viene registrata al protocollo

generale del Comune.

3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi, i richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni deve essere osservato quanto stabilito dagli artt. 22 e 23 del presente regolamento.
4. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 39 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 26 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art.43, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 ed all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale ed ai funzionari responsabili degli uffici o servizi o preposti ad aziende, istituzioni ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri enti, il Sindaco invia a tutti i Consiglieri l'elenco degli uffici o servizi comunali e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del funzionario responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i Consiglieri Comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato. Durante la consultazione degli atti, i Consiglieri possono prendere appunti o trascrivere le parti degli atti che ritengano opportuno.
4. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 27 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le specifiche finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta o di determinazioni dei dirigenti e funzionari, di verbali delle commissioni

consiliari permanenti e delle altre commissioni comunali costituite per legge o regolamenti, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la segreteria comunale secondo le indicazioni comunicate dal Sindaco in relazione a quanto stabilito dal terzo comma del precedente art. 26. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre data e firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.
3. Il rilascio delle copie avviene, compatibilmente alle esigenze dell'ufficio, nello stesso giorno della richieste e comunque entro i tre giorni successivi, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
4. Il Segretario Comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa, entro il termine di cui al precedente comma, il consigliere interessato, illustrando i motivi che non consentono il rilascio.
5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.
6. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al Consigliere Comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio.

Art. 28 - Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta al controllo preventivo di legittimità

1. Le deliberazioni di competenza della Giunta comunale adottate sono comunicate ai Capi gruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo, ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Il controllo preventivo di legittimità è disciplinato dagli articoli 126 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Tale normativa è, di fatto, abrogata alla luce dell'articolo 9 della legge costituzionale n. 3/2001, che ha abrogato espressamente il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 130 e l'articolo 124 del D.Lgs.n. 267/2000.

CAPO III
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 29 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni e degli articoli 79 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.
3. L'indennità di presenza è dovuta ai consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.
4. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio.
5. Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio o delle commissioni.
6. I Consiglieri Comunali, formalmente e specificatamente autorizzati a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. n. 267/2000, nei limiti di cui all'articolo 5, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30.7.2010 n. 122 e del D.M. 4 agosto 2011, art. 2. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali delle associazioni fra enti locali che hanno rilevanza nazionale.

Art. 30 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 31 - Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.
2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei consiglieri, sia dei loro parenti od affini fino al quarto grado civile.
3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
4. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
5. Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni in materia di astensione stabilite dall'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 32 - Responsabilità personale - esonero

1. Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da responsabilità il Consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimente esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

Art. 33 - Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali

1. Nei casi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere Comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.
2. Si applica, nei casi suddetti, il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39.
3. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto espresso con scheda segreta.
4. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capo gruppo comunicare alla Presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in

forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

5. Si osservano le disposizioni stabilite dallo Statuto per assicurare condizioni di pari opportunità ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 e degli articoli 71 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 34 - Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri Comunali sono invitati partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Fermo restando che il Consiglio Comunale nella sua totalità è rappresentato dal Presidente, per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare composta dallo stesso Presidente e da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.
3. La delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla Conferenza dei Capi gruppo.

TITOLO III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
CONVOCAZIONE

Art. 35 - Ufficio di Presidenza

1. E' istituito l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente e dal Vice Presidente; l'Ufficio di Presidenza, avvalendosi della collaborazione di un funzionario-segretario coordina e programma il calendario delle sedute consiliari e quelle delle Commissioni permanenti.
2. Tutta la documentazione relativa ai lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni dovrà essere messa a disposizione dei consiglieri in un apposito locale, sede dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 35 Bis - Convocazione.

1. La convocazione del Consiglio Comunale è effettuata dal Presidente del Consiglio che predispone anche l'ordine del giorno dopo aver sentito, di norma, il Sindaco e la Conferenza dei Capi Gruppo. Nel caso di sua assenza o impedimento si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 6.
2. Ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 267/2000, la prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni viene convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede il Prefetto.

Art. 36 - Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso sia previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicati la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza. Qualora il Consiglio esaurisca la trattazione degli argomenti iscritti prima dei giorni programmati, ne verrà data comunicazione ai consiglieri assenti.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d'urgenza. Il Comune non si avvale della distinzione temporale in sessioni, incompatibile con la razionale ed organica programmazione dei lavori necessaria per l'esercizio del

ruolo del Consiglio stabilito dal decreto legislativo n. 267/2000.

4. Il Consiglio Comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
5. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia ritenuta tale dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capi gruppo, o sia richiesta dal Sindaco o da un quinto dei consiglieri ai sensi del primo comma del precedente art. 25.
6. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
7. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli indicati nell'ordine del giorno.
8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del timbro del Comune e sono firmati dal Presidente del Consiglio.

Art. 37 - Ordine del Giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente del Consiglio di stabilire, rettificare, od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo comma 4.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente del Consiglio, al Sindaco quale capo dell'Amministrazione ed ai Consiglieri Comunali.
4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali si osserva quanto stabilito nei precedenti artt. 22 e 23.
5. Il referto dell'organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate sulla gestione è iscritto dal Presidente del Consiglio all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio da tenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga nei termini d'urgenza.
6. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
7. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 46. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
8. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 38 - Avviso di convocazione - consegna - modalità

1. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri, a mezzo di un messo comunale.
2. Il messo rimette alla segreteria comunale la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domicilio residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Segretario Generale, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, si provvede a spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere a mezzo del servizio postale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento senza bisogno di osservare particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna a domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
5. La consegna degli avvisi di convocazione avviene anche tramite PEC.

Art. 39 - Avviso di convocazione - consegna - termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi ed interi prima di quello stabilito per la riunione.
3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
5. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.
6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano

aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

7. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma 4 e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma precedente possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 40 - Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione. Il Segretario comunale verifica che tale pubblicazione risulti tuttora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi- viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito:
 - al Collegio dei Revisori dei conti in adempimento all'obbligo previsto dall'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;
 - al Difensore civico;
 - agli organismi di partecipazione popolare previsti dallo Statuto comunale;
 - ai responsabili degli uffici e dei servizi comunali;
 - agli organi di informazione -stampa e radiotelevisione- che hanno sede o uffici di corrispondenza nel Comune.
4. Il Presidente del Consiglio, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

CAPO II
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 41 - Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale in apposito ufficio a partire dal giorno successivo dell'avvenuta notifica della convocazione. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione coincide con il normale orario d'ufficio. Quando se ne rilevi la necessità, su richiesta del Presidente del Consiglio il Segretario Generale metterà a disposizione il personale necessario per consentire ai consiglieri di poter visionare gli atti anche in giorni o in ore di chiusura degli uffici.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, completa dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, e corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.
4. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
5. Le proposte relative alla modifica dello Statuto e dei regolamenti devono essere comunicate ai Capi gruppo consiliari almeno 5 giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà essere iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.
6. Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al comma precedente avviene al momento della comunicazione ai Capi gruppo, dandone avviso ai Consiglieri.
7. Il Regolamento di contabilità può stabilire termini più ampi e modalità diverse per il deposito degli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale e dei relativi allegati, nonché del rendiconto della gestione, degli allegati prescritti e della relazione dell'organo di revisione.

Art. 42 - Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà, approssimata all'unità superiore, dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Trascorsi

30 minuti da quel momento il Presidente, se vi sono interrogazioni od interpellanze iscritte all'ordine del giorno, può dar corso, a richiesta di uno dei firmatari, alla discussione ancorché non sia raggiunto il numero legale richiesto per rendere valida la seduta agli effetti deliberativi. Potranno, inoltre, essere fatte dal Presidente o dal Sindaco comunicazioni sempre che esse non comportino deliberazioni.

3. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto, nel qual caso annunzia al Consiglio che la seduta è legalmente valida ad ogni effetto.
4. Nel caso in cui trascorsa mezza ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per poter validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto nel verbale e dichiara deserta l'adunanza, congedando i Consiglieri intervenuti.
5. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni, accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto avverte il Presidente che può fare richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello.
6. Il Presidente, nel corso della seduta, non è obbligato a verificare se sia presente il numero legale dei Consiglieri, salvo che ciò venga espressamente chiesto da uno dei consiglieri o che risulti dal conteggio del numero dei votanti durante una votazione.
7. Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza per 10 minuti, trascorsi i quali dispone un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

Art. 43 - Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del

- numero legale dei consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno quattro membri del Consiglio.
 4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:
 - la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
 - la partecipazione a società di capitali;
 - la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
 - i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
 - il rendiconto della gestione;
 - i regolamenti;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
 - i piani urbanistici e le relative varianti;
 - le piante organiche e le relative variazioni;
 - la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal collegio dei revisori dei conti.
 5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente del Consiglio. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al comma 5 dell'art. 39.
 6. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente del Consiglio è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
 7. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
 8. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.
 9. Qualora l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta.

Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 39 del presente regolamento.

10. Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art. 44 - Partecipazione degli Assessori Comunali

1. Gli Assessori partecipano alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione, per rispondere a ciascuna interrogazione ed interpellanze e diritto di intervento negli argomenti inerenti la delega ricevuta, ma senza diritto di voto, nel tempo di dieci minuti.
2. La partecipazione alla adunanze del Consiglio comunale degli Assessori, che deve essere annotata a verbale, non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per la votazioni.

CAPO III

PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

Art. 45 - Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 46.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

Art. 46 - Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano

introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario Generale, il Vice Segretario ed il responsabile dell'ufficio di segreteria, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 47 - Adunanze "aperte"

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico o rilevanti motivi di interesse della comunità lo facciano ritenere opportuno, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capi Gruppo ed il Sindaco, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 3 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, con i Consiglieri Comunali, Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e portatori di interessi diffusi, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessati ai temi da discutere e singoli cittadini.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente interventi a chiunque, anche non invitato che ne faccia richiesta, purché porti il proprio contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno.
4. Qualora tali particolari riunioni del Consiglio Comunale si concludano con un voto che può avere oggetto una mozione, una risoluzione o una petizione o, infine, la nomina di una Commissione per rappresentare ad altre autorità ed Enti gli intendimenti del Consiglio sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri Comunali, con esclusione degli altri presenti.
5. Durante le sedute "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

CAPO IV
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 48 - Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di chicchessia e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone;
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti comma, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdigi la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide votando per alzata di mano.
5. Qualora il consigliere persista nel proprio atteggiamento, il Presidente dispone il suo allontanamento dall'aula fino alla conclusione dell'argomento in discussione.

Art. 49 - Ordine della discussione

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro banco, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.
2. Essi hanno, con le cautele di cui al precedente art. 48, assoluta libertà di esprimere le loro opinioni ed i loro orientamenti politico-amministrativi.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, restituendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è consentito di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo

stesso stabiliti.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 50 - Tumulti in aula

1. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa per il tempo stabilito dallo stesso.
2. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente provvede a toglierla definitivamente. In quest'ultimo caso il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio.

Art. 51 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate da Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o che rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Municipale. A tal fine due agenti sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale alle dirette dipendenze del Presidente.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

Art. 52 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni, diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono, altresì, essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal

Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari, consulenti e professionisti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 53 - Comunicazioni - interrogazioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente o il Sindaco effettuano eventuali comunicazioni sull'attività del Comune su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Dopo l'intervento del Presidente o del Sindaco, un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni sugli argomenti di cui al precedente comma.
3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente, del Sindaco e dei Consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore ai cinque minuti per ogni argomento trattato.
4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissociarsi, un Consigliere per ciascun gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
5. La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nelle adunanze ordinarie, nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni, o secondo quanto stabilito dal comma 2 del precedente art. 42.
6. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui si deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende rinviata ad altra adunanza.
7. L'interrogazione è letta al Consiglio dal Sindaco, il quale può dare direttamente la risposta o demandare all'Assessore incaricato di provvedervi. La lettura e la risposta devono essere contenuti complessivamente nel tempo di dieci minuti.
8. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore.
9. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
10. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

11. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
12. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la presidenza. Qualora dispongano degli elementi necessari, il Sindaco o l'Assessore incaricato provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso non sussistano le condizioni per dare immediatamente la risposta, il Sindaco assicura il Consigliere interrogante che la risposta gli sarà inviata per scritto entro i sette giorni successivi all'adunanza.
13. Trascorsa mezza ora dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è al momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Comunale.
14. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.
15. Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro sette giorni dalla richiesta, salvo i casi di urgenza di cui al precedente comma 12, e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.
16. Se i Consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale al Presidente del Consiglio, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

Art. 54 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta del Sindaco o di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione palese ed a maggioranza, senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai comma seguenti.
3. Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, né modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno. Sono presentate in sede di

comunicazioni e discusse entro i termini di tempo previsti dal comma 13 de precedente art. 53. Se non rientrano entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed è iscritta nel relativo ordine del giorno.

4. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.
5. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 55 - Discussione - norme generali

1. Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Presidente è lo stesso Presidente o il Presidente della Commissione consiliare che ha esaminato la proposta, di quelli iscritti su richiesta del Sindaco è lo stesso Sindaco o l'Assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dai Consiglieri sono i proponenti.
2. L'intervento del relatore non può superare i 30 (trenta) minuti.
3. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato tutti i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
4. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo gruppo (od altro Consigliere incaricato di trattare l'argomento per il suo gruppo) ed il Presidente del Consiglio possono parlare una sola volta e per non più di venti minuti.
5. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta e per non più di quindici minuti ciascuno.
6. Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
7. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica, dichiara chiusa la discussione.
8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per dichiarazione di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

9. Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il Presidente, dopo aver richiamato l'oratore a concludere, gli toglie la parola. In tal caso l'oratore può appellarsi al Consiglio, precisando il tempo che chiede gli venga accordato per concludere il suo intervento, che comunque non può essere superiore alla metà del tempo consentito. Il Consiglio decide, senza discussione, a maggioranza dei due terzi dei presenti.
10. I termini previsti dai comma precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 56 - Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente (o ad uno di essi nel caso che la proposta sia presentata da più Consiglieri), un Consigliere per ciascun gruppo per non più di cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.
4. Sulle questioni pregiudiziali e sospensive poste dopo la discussione e prima della votazione, il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese senza ulteriore discussione.

Art. 57 - Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli

interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa
5. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.
6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 58 - Termine dell'adunanza

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente da Consiglio, su proposta del Presidente, udita la Conferenza dei capi gruppo.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di una seduta, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o in quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
4. Quando si giunge all'ora fissata per la conclusione della seduta, viene continuata e conclusa la trattazione dell'argomento in discussione e si procede alla votazione sullo stesso, effettuata la quale il Presidente dichiara terminata l'adunanza e precisa se la stessa proseguirà in giorno già stabilito nell'avviso di convocazione oppure avverte che il Consiglio verrà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli affari rimasti.
5. Quando nell'avviso di convocazione è previsto che l'adunanza continui nel giorno immediatamente successivo e nel primo giorno non vengono esauriti gli argomenti posti in discussione, i Consiglieri assenti il primo giorno vengono avvisati prescindendo dalle formalità e dai termini previsti ai precedenti artt. 38 e 39

TITOLO IV

LE DELIBERAZIONI

CAPO I

COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art. 59 - Competenza esclusiva

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
2. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia dalle leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali, alla loro surrogazione ed alla supplenza nel caso di sospensioni di diritto.
3. Il Consiglio Comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 42 del D.Lgs. n.267/2000, limitatamente alle variazioni di bilancio.

Art. 60 - Conflitti di attribuzioni

1. Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale, essi vengono sottoposti all'esame di una commissione costituita dal Presidente del Consiglio, dal Sindaco, dai Capi Gruppo Consiliari e dal Segretario Comunale. La decisione è adottata dalla Commissione con riferimento alle norme del D.Lgs. n. 267/2000, dallo statuto e dal presente regolamento. La decisione della commissione è definitiva e viene comunicata al Consiglio Comunale ed alla Giunta.
2. All'adozione dell'atto provvede l'organo del quale la commissione ha riconosciuto la competenza.

CAPO II

LE DELIBERAZIONI

Art. 61 - Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione.
3. Nel caso in cui i responsabili dei servizi siano assenti o impediti il parere è espresso dal Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze.
4. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario comunale il quale cura che i pareri siano espressi in modo chiaro, univoco ed esauriente, assicurando al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
5. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal presente regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere Comunale, precisandone i motivi.
6. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, il Segretario comunale esprime un eventuale parere di legittimità sull'atto emendato, se richiesto, che viene letto al Consiglio prima della votazione.
7. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
8. Dei pareri obbligatori di enti ed uffici devono essere riportate le conclusioni e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi si prescinde da essi, facendone espressa menzione nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo trascorso.

Art. 62 - Approvazione - revoca - modifica

1. Il Consiglio Comunale, approvandole con le modalità di cui al successivo capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale per provvedere alla revoca, modifica, integrazione e

sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

3. Nei provvedimenti del Consiglio Comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi, gli stessi prevedono gli interventi diretti a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO III **LE VOTAZIONI**

Art. 63 - Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi art. 64 e 65.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può precedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione stessa
6. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale o sospensiva si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, comma o articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia

stata domandata la divisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;

d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;

b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale e delle altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.

9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 64 - Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso assistono al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i Consiglieri scrutatori.
5. I nominativi dei Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono devono risultare nel verbale.

Art. 65 - Votazioni per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il

Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.

2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 66 - Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede e si procede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda il nome di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
2. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.
3. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominati deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
4. Nel caso in cui le modalità di votazione comunicate dal Presidente incontrino l'opposizione di uno o più Consiglieri, le stesse sono sottoposte al Consiglio che decide con votazione in forma palese, senza discussione. Se il Consiglio respinge le modalità proposte dal Presidente, la seduta viene brevemente sospesa per permettere la riunione della Conferenza dei Capi gruppo la quale formula, a maggioranza, una nuova proposta che viene sottoposta alle decisioni del Consiglio, senza discussione.
5. Quando per i nominativi da votare sussistono difficoltà di identificazione per omonimi, i Consiglieri indicheranno nella scheda, oltre al nome e cognome anche la data di nascita del candidato.
6. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
7. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto nel verbale.
8. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e

comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

9. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti che è costituito dal numero dei Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
10. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti espressi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
11. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

Art. 67 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza o di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, da un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 68 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

CAPO IV
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
IL VERBALE

Art. 69 - La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere un suo eventuale parere di legittimità, se richiesto.

Art. 70 - Il verbale dell'adunanza - redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio Comunale, attraverso le deliberazioni adottate.
2. Alla sua redazione viene provveduto dal Segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, dal vice Segretario o da altro dipendente comunale dallo stesso designato.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali della discussione, il testo integrale delle deliberazioni, il numero dei voti favorevoli, i nominativi ed il numero dei Consiglieri che hanno votato contro o si sono astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente, con la massima chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere dettate seduta stante per la loro trascrizione integrale a verbale.
5. Eventuali ingiurie, allusioni, dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale ed il Segretario comunale provvede ad escluderle. Solo quando il Consigliere offeso ne faccia richiesta scritta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso iscritte a verbale.
6. Ove si provveda alla registrazione magnetica del dibattito, il testo degli interventi viene trascritto dal personale all'uopo incaricato, il quale dà allo stesso la forma più idonea per assicurare, nel rispetto della fedeltà sostanziale, la massima chiarezza e completezza possibile.
7. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

8. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere redatto in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
9. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente del Consiglio e dal Segretario comunale.
10. Tutti gli atti relativi alle sedute del Consiglio Comunale sono conservati nell'archivio a cura del Segretario comunale.
11. Il rilascio di copie, estratti, certificazioni desunti dai predetti atti è disposto dal Segretario Comunale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 71 - Entrata in vigore

1.-Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente regolamentazione comunale in materia, entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione e dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni.

INDICE

	<i>Pag.</i>
Titolo I	2
Organizzazione del Consiglio Comunale	2
Capo I	2
Disposizioni generali	2
Art. 1 - Finalità	2
Art. 2 - Diffusione	2
Art. 3 - La sede delle adunanze	2
Capo II	2
Il Presidente	2
Art. 4 - Presidenza delle adunanze	2
Art. 5 - Compiti e poteri del Presidente	2
Art. 6 - Compiti del Vice Presidente	3
Art. 7 - Cessazione dalla carica del Presidente e/o del Vice Presidente	3
Capo III	3
I Gruppi Consiliari	3
Art. 8 - Costituzione	3
Art. 9 - Conferenza dei Capi gruppo	3
Art. 10 - Funzionamento dei gruppi	4
Capo IV	4
Le Commissioni Consiliari permanenti	4
Art. 11 - Costituzione e composizione	4
Art. 12 - Presidenza e convocazione delle Commissioni	4
Art. 13 - Compiti e funzioni	5
Art. 14 - Verbali delle sedute	5
Art. 15 - Commissioni speciali d'indagine	5
Capo V	6
Gli scrutatori	6
Art. 16 - Nomina ed attribuzioni	6
Titolo II	7
I Consiglieri Comunali	7
Capo I	7
Inizio e cessazione del mandato	7
Art. 17 - Entrata in carica	7

Art. 18 - Dimissioni	7
Art. 19 - Decadenza e rimozione dalla carica	7
Art. 20 - Partecipazione alle sedute del Consiglio e decadenza dei Consiglieri assenti	8
Art. 21 - Sospensione dalla carica - Sostituzione	8
Capo II	8
Diritti dei Consiglieri	8
Art. 22 - Diritto d'iniziativa	8
Art. 23 - Attività ispettiva - Interrogazioni e mozioni	9
Art. 24 - La mozione d'ordine	9
Art. 25 - Richiesta di convocazione del Consiglio	9
Art. 26 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi	10
Art. 27 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti	10
Art. 28 - Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta al controllo preventivo di legittimità	10
Capo III	11
Esercizio del mandato elettivo	11
Art. 29 - Diritto di esercizio del mandato elettivo	11
Art. 30 - Divieto di mandato imperativo	11
Art. 31 - Astensione obbligatoria	11
Art. 32 - Responsabilità personale - esonero	11
Art. 33 - Nomine e designazioni dei Consiglieri Comunali	11
Art. 34 - Funzioni rappresentative	12
Titolo III	13
Funzionamento del Consiglio Comunale	13
Capo I	13
Convocazione	13
Art. 35 - Ufficio di Presidenza	13
Art. 35 bis - Convocazione	13
Art. 36 - Avviso di convocazione	13
Art. 37 - Ordine del giorno	13
Art. 38 - Avviso di convocazione - consegna - modalità	14
Art. 39 - Avviso di convocazione - consegna - termini	14
Art. 40 - Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione	14
Capo II	15
Ordinamento delle adunanze	15
Art. 41 - Deposito degli atti	15
Art. 42 - Adunanze di prima convocazione	15

Art. 43 - Adunanze di seconda convocazione	16
Art. 44 - Partecipazione degli Assessori Comunali	17
Capo III	17
Pubblicità delle adunanze	17
Art. 45 - Adunanze pubbliche	17
Art. 46 - Adunanze segrete	17
Art. 47 - Adunanze "aperte"	17
Capo IV	17
Disciplina delle adunanze	17
Art. 48 - Comportamento dei Consiglieri	17
Art. 49 - Ordine della discussione	18
Art. 50 - Tumulti in aula	18
Art. 51 - Comportamento del pubblico	18
Art. 52 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula	18
Capo V	19
Ordine dei lavori	19
Art. 53 - Comunicazioni - interrogazioni	19
Art. 54 - Ordine di trattazione degli argomenti	19
Art. 55 - Discussione - norme generali	20
Art. 56 - Questione pregiudiziale o sospensiva	20
Art. 57 - Fatto personale	21
Art. 58 - Termine dell'adunanza	21
Titolo IV	22
Le deliberazioni	22
Capo I	22
Competenza del Consiglio	22
Art. 59 - Competenza esclusiva	22
Art. 60 - Conflitti di attribuzioni	22
Capo II	22
Le deliberazioni	22
Art. 61 - Forma e contenuti	22
Art. 62 - Approvazione - revoca - modifica	23
Capo III	23
Le votazioni	23
Art. 63 - Modalità generali	23
Art. 64 - Votazioni in forma palese	24
Art. 65 - Votazioni per appello nominale	24

Art. 66 - Votazioni segrete	24
Art. 67 - Esito delle votazioni	25
Art. 68 - Deliberazioni immediatamente eseguibili	25
Capo IV	26
Partecipazione del segretario comunale - il verbale	26
Art. 69 - La partecipazione del Segretario all'adunanza	26
Art. 70 - Il verbale dell'adunanza - redazione e firma	26
Titolo V	27
Disposizioni finali	27
Art. 71 - Entrata in vigore	27